



COMUNE DI SALCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

**PIANO COMUNALE DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

REGOLAMENTO

(Legge 447/95 art. 6)

REGOLAMENTO

REDAZIONE/SERVICE	Geom. Maurizio Covolo – Ufficio Tecnico Comunale	
DATA settembre.2009	FORMATO	AGGIORNAMENTO: Edizione aggiornata con le osservazioni accolte
ELABORATO 02	file: Regolamento Salcedo	

Titolo I° - DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1 Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento è predisposto ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera e) della Legge n° 447 del 26.10.1995 cui si rimanda per le definizioni principali;
2. Il Regolamento è strettamente correlato con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito P.C.C.A.) approvato ai sensi della normativa vigente dal Consiglio Comunale;
3. Dal presente regolamento vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'articolo 659 del Codice Penale.

Art. 2 Classificazione acustica e limiti di rumore

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, così come previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997. Detti valori sono riportati anche in appendice al presente Regolamento.

Art. 3 Impianti a ciclo continuo

1. Agli impianti a **ciclo continuo** si applicano le disposizioni di cui al DM 11.12.1996 e s.m.i.
2. Sono considerati a **ciclo produttivo continuo** gli impianti che rispettino uno dei seguenti requisiti:
 - a) nell'impianto non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del/i prodotto/i o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
 - b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione; impianti a ciclo continuo esistente, quello in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento;

REGOLAMENTO

3. Il **ciclo continuo** verrà concesso previa richiesta, al competente ufficio comunale, attestante il rispetto di uno dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 4 Disciplina transitoria per attività esistenti

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14.11.1997 secondo la classificazione acustica del territorio comunale, fatte salve le infrastrutture che sono e saranno disciplinate da specifica normativa;

2. Ogni titolare di qualsiasi attività che possa per sua natura e/o tipologia determinare emissione di rumore verso l'esterno dovrà verificare il rispetto o meno delle sue emissioni ai limiti di cui al DM 14.11.1997 e secondo la zona ove queste sono insediate e/o dove risultino insediati i vari ricettori sensibili, se presenti;

3. Tali condizioni di conformità dovranno essere attestate da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che ogni titolare di attività dovrà tenere nella sede operativa a disposizione di organi di vigilanza unitamente ad attestazione tecnica redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali dei tecnici competenti di cui all'art. 2 legge 477/95.

4. Quanto sopra dovrà essere attuato entro 180 (centottanta) giorni dalla approvazione del presente regolamento.

REGOLAMENTO

Titolo II° - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art. 5 Definizione

1. Ai fini del presente regolamento, per **attività rumorosa di carattere permanente** si intende qualsiasi attività rumorosa che abbia una durata complessiva superiore a **60 (sessanta) giorni per anno solare**, anche in modo non continuativo, con l'esclusione di cantieri edili, stradali e assimilabili. A titolo di esemplificazione vengono considerate attività rumorose di carattere permanente:

- a) attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli (anche ad esempio nelle condizioni di prova motore) rumorosi;
- b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico – scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, le attività di noleggio e deposito di automezzi privati;
- c) attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali i circoli privati, le discoteche, le sale da ballo, i night club, le sale gioco, i cinema, i teatri e similari;
- d) le attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
- e) parcheggi ed autorimesse per automezzi pesanti e/o bus;

Art. 6 Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le imprese che esercitano attività rumorose di **carattere permanente** che non rispettano i limiti di emissione o di immissione introdotti dal P.C.C.A. sono tenute a presentare apposito Piano di Risanamento Acustico (PdRA), entro il termine di 180 (centottanta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Il Piano di Risanamento Aziendale di cui al comma 1 deve espressamente indicare il termine entro cui le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti, che in ogni caso, non può comunque essere superiore a 12 (dodici) mesi dalla data di adozione del PdRA. Il Comune entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di adozione del PdRA può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al PdRA dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in materia di acustica ambientale ed a ciò legittimato.

REGOLAMENTO

3. Per la valutazione del PdRA, il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.V., della .U.L.S.S. n° 4 Thiene, o, di un tecnico di fiducia competente in materia acustica.

4. Le imprese che non presentano il PdRA sono tenute ad adeguarsi ai limiti di zona previsti dal P.C.C.A. entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. In caso di mancato rispetto trovano applicazione le sanzioni di cui al successivo art. 23.

Art. 7 Valutazione previsionale di impatto acustico

1. **Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico**, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ed a ciò abilitato, i seguenti soggetti:

a) i titolari dei **progetti** per la realizzazione, la modifica ed il potenziamento delle opere di seguito elencate:

opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale;

aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. Leg.vo n° 142/2004 e s.m.i.;

circoli privati ed i pubblici esercizi ove sono installati macchinari od impianti rumorosi;

impianti sportivi e ricreativi;

ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

b) i richiedenti il rilascio:

di permessi a costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed esercizi commerciali con superficie superiore a mq. 1000;

di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzo degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;

di qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive, di beni e servizi funzionanti nella fascia oraria 22.00-6.00;

c) coloro che presentano denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, relativo a:

nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive sportive e ricreative ed esercizi commerciali con superficie superiore a mq. 1.000;

utilizzo degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;

esercizio di attività produttive, di beni e servizi funzionanti nella fascia oraria 22.00-6.00;

REGOLAMENTO

- d) i titolari/legali rappresentanti di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, con superficie superiore a mq. 1.000 prima dell'avvio dell'attività. Nel caso di pubblici esercizi anche per locali con superficie inferiore a mq. 1.000;
- e) i titolari/legali rappresentanti di pubblici esercizi in caso di ampliamento, modifiche, trasferimento dei locali e/o di modifiche agli impianti, ai macchinari e/o alle strutture;
2. Tutti i titolari/legali rappresentanti di attività produttive, commerciali e di servizio, in caso di ampliamento, modifiche, trasferimento dei locali e/o di modifiche agli impianti, ai macchinari e/o alle strutture, che comportino variazioni delle emissioni sonore, dovranno tenere nella sede dell'attività idonea documentazione (valutazione previsionale di impatto acustico, certificazione dell'installatore dell'impianto o macchinario, libretti d'uso dell'impianto ecc..) che attesti che le modifiche apportate non aumentano le emissioni sonore.
3. **Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico** le modificazioni della titolarità dell'attività, modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i sub-ingressi in attività esistenti, laddove non si modificano in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti e dove, essendo prevista in uno dei precedenti, sia già depositata presso i competenti uffici comunali, una ***previsione di impatto acustico***.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, avvalendosi anche del supporto tecnico di A.R.P.A.V. oppure di tecnici di fiducia.
5. Per le **attività che non utilizzano apparecchi rumorosi** la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare/legale rappresentante, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività da redigere su apposito modulo predisposto dall'organo preposto al controllo ambientale;
6. Per attività produttive, attività sportive e ricreative funzionanti in orario diurno la ***valutazione previsionale di impatto acustico*** potrà essere richiesta anche a fronte di specifiche esigenze.
7. Per le attività che utilizzano **apparecchi rumorosi non strettamente finalizzati all'attività e/o al ciclo produttivo** (es. condizionatori ecc..) la valutazione previsionale di impatto acustico può essere prodotta a cura della Ditta installatrice, in allegato alla dichiarazione di conformità rilasciata prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa;
8. La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento del permesso, autorizzazione,

REGOLAMENTO

concessione, o altro titolo abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente;

Art. 8 Valutazione previsionale di clima acustico

1. Sono tenuti a presentare al Comune la **relazione previsionale di clima acustico** redatta da un tecnico competente in Acustica Ambientale, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito elencati:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali, soggetti a strumento urbanistico attuativo, prossimi alle seguenti opere: aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui alla normativa vigente;
- f) discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- g) nuovi insediamenti residenziali o significativi interventi su insediamenti residenziali esistenti ubicati all'interno delle "fasce di transizione" individuate dal P.C.C.A.

Nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo, il Comune potrà avvalersi, per il controllo e la valutazione della documentazione tecnica prodotta, del supporto tecnico dell'A.R.P.A.V., o di tecnici di propria fiducia.

REGOLAMENTO

Titolo III° - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 9 Definizioni

1. Si definisce temporanea qualsiasi attività rumorosa non inclusa in quelle definite dell'art. 5, ossia quell'attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata a ubicazioni variabili quali, ad esempio:

- cantieri edili e stradali;
- spettacoli itineranti;
- manifestazioni musicali, sportive e di intrattenimento in genere;
- manifestazioni popolari;
- altre attività non continuative;

2. Fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilati, non rientrano tra le attività temporanee, e non sono quindi soggette a quanto previsto dal presente Titolo, le attività che presentano una durata complessiva superiore a 60 (sessanta) giorni annui.

3. Le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal P.C.C.A. e i valori limite differenziali (vedi appendice).

4. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.

5. Sono previste due tipologie di deroga:

- **deroga semplificata:** qualora l'attività **rispetti** le condizioni fissate dall'art. 10 del presente Regolamento;
- **deroga ordinaria:** qualora l'attività **non rispetti** le condizioni fissate dall'art. 10 del presente Regolamento (autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'eventuale parere degli Organi di controllo);

5. L'Ente Comunale si riserva la facoltà di richiedere che, per particolari tipologie di attività rumorose, venga fatta preventiva comunicazione ai soggetti interessati al disturbo,

6. La violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione in deroga comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 23 ed i provvedimenti di cui all'art. 24.

REGOLAMENTO

7. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero in caso di mutamento della situazione di fatto, o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 10 Deroghe semplificate

10.1 Cantieri edili, stradali e assimilabili

1. Prescrizioni di carattere generale relative all'attività cantieristica:

- a) in caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso, sia fissi, sia mobili, dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in posizione che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbabili;
- b) per le altre attrezzature non considerate nella normativa vigente, quali attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per renderne meno rumoroso il loro uso;
- c) gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche;

2. Condizioni per il rilascio di deroga semplificata:

- a) la richiesta di deroga semplificata da inviare all'organo preposto al controllo ambientale, fatta almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, deve riportare i contenuti di cui alla specifica modulistica predisposta dall'organo preposto al controllo ambientale e corredata dalla documentazione ivi indicata;
- b) per la deroga semplificata, dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - Durata dei lavori: massimo 60 (sessanta) giorni)
 - Giorni: tutti i giorni feriali salvo casi specifici
 - Orari: l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali e assimilabili al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali dalle ore 7,30 alle ore 19,00:

3. Procedura di comunicazione di inizio di attività:

- a) qualora il cantiere, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, abbia **durata non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi**, la domanda di autorizzazione in deroga è sostituita da comunicazione all'organo preposto al controllo ambientale, da presentare almeno **7 (sette) giorni prima** dell'avvio dell'attività, con i contenuti di cui alla specifica modulistica predisposta e allegando la documentazione tecnica ivi indicata;

REGOLAMENTO

4. Emergenze:

Ai soggetti che attivano attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte idriche, condotte fognarie, gas, ripristino di sistemi viari essenziali ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e/o di pericolo immediato per l'ambiente ed il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Locale e all'organo preposto al controllo ambientale del Comune di Salcedo.

10.2 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto nelle aree specificatamente previste dal P.C.C.A. (area spettacoli)

5. Condizioni per rilascio di deroga semplificata:

a) lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, all'interno dell'area specificatamente prevista dal P.C.C.A. ed evidenziata nella relativa cartografia, e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare all'organo preposto al controllo ambientale almeno **10 giorni prima** dell'inizio dell'attività rumorosa con i contenuti di cui alla specifica modulistica e corredata della documentazione ivi indicata.

- orari: il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici è consentito dalle ore **10,00 alle ore 1,00**.
- tipologia di evento: manifestazioni promosse ed organizzate dal Comune di Salcedo o da privati in forma singola od associata con il patrocinio, la collaborazione od il contributo del Comune di Salcedo; manifestazioni organizzate da enti pubblici, da associazioni, da parrocchie, partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali. Deroghe per manifestazioni diverse da quelle elencate sopra possono essere concesse previa valutazione tecnica che ne accerti la compatibilità con la tipologia di eventi sopra citati e secondo gli indirizzi forniti dall'organo amministrativo.

6. Procedura di comunicazione di inizio di attività:

a) qualora la singola attività, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, abbia durata non superiore a 2 (due) giorni, la domanda di autorizzazione in deroga è sostituita da comunicazione all'organo preposto al controllo ambientale, da presentare almeno **7 (sette) giorni prima**

REGOLAMENTO

dell'avvio dell'attività, con i contenuti di cui alla specifica modulistica, ed allegando la documentazione tecnica ivi indicata.

10.3 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A.

7. Condizioni per il rilascio di deroga semplificata:

a) l'esercizio di tali attività in aree diverse da quelle specificatamente previste dal P.C.C.A. e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare all'organo preposto al controllo ambientale almeno **15 (quindici) giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa**, con i contenuti di cui alla specifica modulistica e corredata della documentazione ivi indicata.

- orari: il funzionamento delle sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici, è consentito **dalle ore 10,00 alle ore 1,00**. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici a una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in deroga è consentito solo al fuori dell'orario scolastico.
- tipologia di evento: manifestazioni promosse ed organizzate dal Comune di Salcedo o da privati in forma singola o associata con il patrocinio, la collaborazione od il contributo del Comune di Salcedo; manifestazioni organizzate da enti pubblici, da associazioni, da parrocchie, partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali. Deroghe per manifestazioni diverse da quelle elencate sopra possono essere concesse previa valutazione tecnica che ne accerti la compatibilità con la tipologia di eventi sopra citati e secondo gli indirizzi forniti dall'organo amministrativo.
- per particolari tipologie di eventi promosse ed organizzate dal Comune di Salcedo o da privati in forma singola od associata con il patrocinio, la collaborazione od il contributo del Comune di Salcedo potranno essere eccezionalmente concesse deroghe oltre il limite orario sopra citato secondo gli indirizzi forniti dall'organo amministrativo.

8. Procedure di comunicazione di inizio di attività:

Qualora l'attività, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, abbia durata non superiore a 4 (quattro) giorni, la domanda di autorizzazione in deroga è sostituita da comunicazione all'organo preposto al controllo ambientale, da presentarsi **almeno 7 (sette) giorni prima** dell'avvio dell'attività, con i contenuti di cui alla specifica modulistica ed allegando la documentazione tecnica ivi indicata.

REGOLAMENTO

Art. 11 Autorizzazioni per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'art. 10 del Regolamento (deroghe ordinarie)

1. qualora il legale rappresentante della ditta/associazione che svolge attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare le condizioni indicate all'art. 9 del presente regolamento relativamente a durata, orari, limiti acustici, ubicazione dell'attività, giorni consentiti, dovrà indirizzare all'organo preposto al controllo ambientale specifica domanda di autorizzazione in deroga ("deroga ordinaria"), almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'inizio dell'attività, con i contenuti di cui alla specifica modulistica. La domanda dovrà essere redatta e sottoscritta da tecnico competente in Acustica Ambientale e corredata della documentazione richiamata in detto allegato.
2. Il Dirigente competente, valutate le motivazioni del richiedente, e acquisito l'eventuale parere degli organi di controllo competenti, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga alle condizioni previste dal presente regolamento.
3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prescrivere, nell'atto di autorizzazione, specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.

Art. 12 Esibizioni con musica dal vivo all'interno di pubblici esercizi

1. Per poter effettuare esibizioni, anche saltuarie, con musica dal vivo all'interno di pubblici esercizi, dovrà essere presentata una dichiarazione di **valutazione previsionale di impatto acustico** che consideri l'impatto derivante da questo tipo di esibizioni. Tale dichiarazione può essere effettuata mediante autocertificazione del rispetto dei limiti della classificazione acustica comunale e della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
2. L'autorizzazione per questo tipo di esibizione sarà comunque temporanea, con durata che verrà valutata di volta in volta dai competenti uffici comunali, e potrà essere concessa **al massimo fino alle ore 24,00 (ventiquattro)**.

REGOLAMENTO

Titolo IV° - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 13 Allarmi acustici

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici, autoveicoli o altri beni non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 metri e l'impianto deve essere dotato di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 (dieci) minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli devono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 (tre) minuti.
2. nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dall'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.
3. i segnali dall'allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art. 14 Sirene di segnalazione turni di lavoro

1. negli stabilimenti industriali, l'uso delle sirene è consentito dalle ore 7,00 alle ore 21,00 per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzate in prossimità di zone abitate;
2. le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata e comunque non superiori a dieci secondi e di moderata intensità;
3. il Sindaco può concedere deroghe a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

Art. 15 Pubblicità fonica

1. nel centro abitato l'uso di altoparlanti su veicoli a uso pubblicitario è consentito solo in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.

REGOLAMENTO

2. La pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona di classe I individuata nella zonizzazione acustica del territorio comunale.

3. Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica è regolamentata dal Codice della Strada.

Art. 16 Campane per cerimonie religiose

1. l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso dalle ore 5,30 alle ore 01,00 e per un periodo continuativo non superiore a 5 (cinque) minuti, in occasione di grandi festività; dalle ore 7,00 alle ore 22,00 e per un periodo continuativo non superiore a 5 (cinque) minuti nel rimanente periodo dell'anno.

2. eventuali deroghe all'orario di cui al comma precedente potranno essere concesse dal Sindaco previa apposita istanza debitamente motivata.

Art. 17 Impianti di condizionamento o climatizzazione

1. l'installazione in edifici esistenti di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento/climatizzazione, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione e immissione definiti dalla classificazione acustica, nonché il criterio differenziale;

2. l'installazione di impianti di condizionamento o climatizzazione a servizio di attività produttive commerciali direzionali, localizzati in zone ove nel medesimo fabbricato siano presenti anche abitazioni, dovrà essere preventivamente verificata da un tecnico competente in acustica. Gli impianti dovranno in ogni caso essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti al punto di installazione ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Art. 18 Attrezzature da giardino, cannoncini per uso agricolo

1. l'uso di attrezzature da giardinaggio particolarmente rumorose, quali tosaerba, decespugliatori, seghe a motore ed altre simili, viene consentito:

- nei giorni feriali e nei giorni festivi dalle ore 08,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00;

2. le attrezzature devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente;

3. non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato, a condizioni sussista una distanza non inferiore a 100 metri da zone abitate o da singoli edifici.

REGOLAMENTO

4. l'impiego di cannoncini per uso agricolo, utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni, ecc.) che invadono le colture in atto è consentito nel rispetto dei seguenti criteri:

- il cannone dovrà essere posizionato il più possibile lontano da abitazioni e comunque ad una distanza non inferiore a 500 (cinquecento) metri dal più vicino nucleo abitato e con la bocca da sparo non orientata verso residenze;

- avere una cadenza di sparo non inferiore a 8 (otto) minuti; l'utilizzo di tali attrezzature è consentito nella fascia oraria 07,30 – 19,00,

Art. 19 Razzi e fuochi d'artificio

1. a seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze organizzate, patrociniate dal Comune o a cui lo stesso contribuisca, manifestazioni organizzate da associazioni, da altri enti pubblici, da parrocchie, partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali. Deroghe per manifestazioni diverse da quelle sopra elencate possono essere concesse previa valutazione tecnica che ne accerti la compatibilità con la tipologia di eventi sopra citati e secondo gli indirizzi forniti dall'organo amministrativo.

Art. 20 Attività di pubblica utilità

1. tutti i soggetti, dipendenti del Comune, o di società sia pubbliche che private, che per conto del Comune stesso, o di altre pubbliche amministrazioni, gestiscono attività di pubblico interesse (servizio di nettezza urbana, gestione del verde pubblico, trasporto pubblico ecc...) possono svolgere la propria attività in deroga a quanto riportato nel presente regolamento;

2. le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche. L'attività è comunque autorizzata con l'impegno da parte degli appaltatori di assicurare tutti gli accorgimenti per limitare il più possibile il disagio ai cittadini.

Art. 21 Altre attività rumorose

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla vigente normativa, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi, ecc. e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto dalle ore 7,30 alle ore 21,00.

REGOLAMENTO

Titolo V° – CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 22 Attività di controllo

1. ai sensi della normativa vigente, l'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'Amministrazione Comunale che si avvale del supporto tecnico di ARPAV o di altri tecnici di propria fiducia;
2. per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla vigente normativa nazionale. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti. L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Locale ed alla sezione provinciale di A.R.P.A.V.; nel caso quest'ultima non fosse in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di intervento, questo potrà essere assegnato a professionisti di fiducia dell'Amministrazione. Le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione Comunale saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale.
3. in qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento;
4. l'organo deputato al controllo, in quanto organo accertatore, provvede ad effettuare le necessarie misure fonometriche, ad elevare (ove dovute) sanzioni ed a trasmettere all'Amministrazione Comunale un rapporto relativo agli accertamenti effettuati, contenente indicazioni sugli eventuali provvedimenti da adottare;
5. le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni e l'applicazione dei provvedimenti di cui ai successivi artt. 23 e 24.

Art. 23 Sanzioni

1. il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente ed in particolare:
 - dall'art. 9, comma 1, e dall'art. 10, commi 1,2,3,4 della legge n° 447/1995 e s.m.i.;
 - dall'art. 8, comma 3, della L.R. n° 21/1999;
 - dall'art. 659 del Codice Penale;
 - dalla Legge 689/1991;
 - dall'art. 7bis del T.U.EE.LL. n° 267/2000;

REGOLAMENTO

2. sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del Codice Penale e quanto previsto dall'art. 650 del C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente adottati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

3. le violazioni alle norme relative alle attività svolte all'aperto o temporanee, ovvero senza osservare le prescrizioni imposte nelle autorizzazioni in deroga, sono punite, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 21/1999 - con il pagamento di una somma da € 103,00 a € 516,00 - che viene applicata con le modalità indicate nella Legge 689/1981;

4. le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o per esso siano già previste sanzioni all'art. 10 della L.447/1995, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 applicata con le procedure previste dalla Legge 689/1991;

5. nel caso in cui le sanzioni previste al precedente comma dovessero essere modificate con legge statale o regionale, le nuove disposizioni si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento;

Art. 24 Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico

1. sulla base degli accertamenti di cui all'art. 31, l'Amministrazione comunale, nel caso in cui si sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà ad emanare i provvedimenti consequenziali;

2. il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato ad eseguire i necessari interventi di bonifica acustica ed a fornire all'organo preposto al controllo ambientale idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida;

3. qualora, scaduti i termini della diffida di cui al precedente comma, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:

a) l'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;

b) la sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;

c) la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento;

REGOLAMENTO

4. i provvedimenti di cui al precedente comma 3, lettera a), sono di competenza dell'organo preposto al controllo ambientale; i provvedimenti di cui al precedente comma 3, lettere b) e c) sono di competenza dell'Ufficio responsabile del procedimento autorizzatorio, o titolato a ricevere la relativa D.I.A., dietro parere dell'organo preposto al controllo ambientale. La riapertura dell'attività potrà avvenire anche con modifiche all'orario di esercizio, allo scopo di tutelare il riposo e/o le ordinarie attività;

5. nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'art. 31 comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'Amministrazione comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate;

6. i provvedimenti di cui al precedente comma 5 potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

7. è fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili ed urgenti.

Art. 25 Norme di carattere transitorio

Le eventuali modifiche di quanto riportato in allegato potranno essere approvate con deliberazione di Giunta Comunale. La Giunta Comunale con propria motivata deliberazione potrà derogare ai limiti stabiliti con il presente regolamento, nel rispetto comunque di quelli fissati dalla legge, sia in senso restrittivo sia in senso estensivo, in presenza di particolari e/o straordinarie situazioni.

REGOLAMENTO

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Di seguito si riportano i valori limite in vigore per ciascuna zona territoriale.

1. **Valore limite di emissione** [Leq in dB(A)]: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurno (6:00 – 22:00)	notturno (22:00 – 06:00)
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

2. **Valore limite assoluto di immissione** [Leq(A)]: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurno (6:00 – 22:00)	notturno (22:00 – 06:00)
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

3. **Valore limite differenziale di immissione**: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Il differenziale deve essere inferiore ai seguenti valori limite:

- 5 dB nel periodo diurno

- 3 dB nel periodo notturno

REGOLAMENTO

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a. nelle aree classificate nella classe IV;
 - b. se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50dB Leq(A) durante il periodo diurno e 40 dB Leq(A) durante il periodo notturno, e se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 25 dB Leq(A) durante il periodo notturno.
 - c. al rumore prodotto:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
4. **Valore limite di qualità** [Leq in db/(A)]: valori di rumore da conseguire, nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge n° 447/1995:

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurno (6:00 – 22:00)	notturno (22:00 – 06:00)
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

5. **Valore di attenzione** [Leq in dB(A)]: valori di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente:
- a. se riferito a un'ora, coincide con il valore limite di immissione aumentato di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

REGOLAMENTO

b. se relativo ai tempi di riferimento, coincide con il valore limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali.

6. **Fasce di transizione:** il P.C.C.A. individua le fasce di transizione tra aree confinanti con limiti massimi di livello sonoro che si discostano in misura superiore a 5 dB(A.) Tali fasce sono di larghezza variabile, in particolare:

- per i confini fra aree di classe V e VI ed aree di classe III – fascia transizione di mt. 50;
- per i confini fra aree di classe V e VI ed aree di classe II o I – fascia transizione di mt. 100;
- per i confini fra aree di classe III e IV ed aree di classe I – fascia transizione di mt. 50;

Le fasce di transizione sopra riportate sono riportate nella apposita tavola del P.C.C.A.

In tali fasce fermo restando che la rumorosità non può superare i livelli ammessi nella zona di classe superiore, in nessun caso può essere tollerato il livello di rumorosità notturna superiore a 60 dB(A) al perimetro delle abitazioni eventualmente ivi esistenti.

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

REGOLAMENTO

TABELLA RIASSUNTIVA						
Tipo di attività rumorosa	Descrizione	Durata	Note	Orario	Procedura	
Permanente (vedi art. 5)	In assenza di apparecchiature rumorose	> 60 gg.	Nessuna deroga possibile	Come da regolamenti specifici	Dichiarazione sostitutiva	
	Con apparecchiature rumorose	> 60 gg.	Nessuna deroga possibile	Come da regolamenti specifici	Valutazione previsionale di impatto acustico	
Temporanea (vedi art. 9)	Cantiere edile, stradale o assimilabile	Max 5 giorni	Macchinari conformi alle Norme CE	Giorni feriali 7:30 – 19:00	Comunicazione almeno 7 giorni prima	
		Tra 6 e 60 gg.	Macchinari conformi alle Norme CE	Giorni feriali 7:30 – 19:00	Domanda di deroga semplificata almeno 15 giorni prima	
	> 60 gg.	Deroga ordinaria	Eventuali prescrizioni nell'autorizzazione	La domanda dovrà essere redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale e corredata della documentazione richiamata		
	Max 2 gg.	Manifestazioni organizzate, patrocinate dal Comune di Salcedo, o a cui il Comune contribuisce; manifestazioni organizzate da associazioni, da altri enti, da parrocchie, partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali.	Dalle 10:00 – 1:00	Comunicazione almeno 7 giorni prima		
	> 2 gg.		Dalle 10:00 – 1:00	Domanda di deroga semplificata almeno 10 giorni prima		
In area prevista dal P.C.C.A. (area spettacoli)	Max 4 gg.	Dalle 10:00 – 1:00	Comunicazione almeno 7 giorni prima			
In area non prevista dal P.C.C.A.	tra 4 e 60 gg.	Dalle 10:00 – 1:00	Domanda di deroga semplificata almeno 15 giorni prima			

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

REGOLAMENTO

Indice		
Articolo	Descrizione	Pagina
	Titolo I° - Disposizioni generali	
1	Ambito di applicazione	2
2	Classificazione acustica e limiti di rumore	2
3	Impianti a ciclo continuo	2
4	Disciplina transitoria per attività esistenti	3
	Titolo II° - Attività rumorose permanenti	
5	Definizione	4
6	Piani aziendali di risanamento acustico	4
7	Valutazione previsionale di impatto acustico	5
8	Valutazione previsionale di clima acustico	7
	Titolo III° - Attività rumorose temporanee	
9	Definizioni	8
10	Deroghe semplificate	9
11	Autorizzazioni per attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'art. 10 del Regolamento	12
12	Esibizioni con musica dal vivo all'interno di pubblici esercizi	12
	Titolo IV° - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie	
13	Allarmi acustici	13
14	Sirene di segnalazione turni di lavoro	13
15	Pubblicità fonica	13
16	Campane per cerimonie religiose	14
17	Impianti di condizionamento o climatizzazione	14
18	Attrezzature da giardino, cannoncini per uso agricolo	14
19	Razzi e fuochi d'artificio	15
20	Attività di pubblica utilità	15
21	Altre attività rumorose	15
	Titolo V° - Controlli, sistema sanzionatorio	
22	Attività di controllo	16
23	Sanzioni	16
24	Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico	17
25	Norme di carattere transitorio	18
	Allegati al regolamento	19
	Tabelle	21 e segg.